

S.S. n.130 "Iglesiente"

Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu
da km 3+000 a 15+600

PROGETTO DEFINITIVO

COD. CA316
CA351

PROGETTAZIONE: ATI VIA - LOTTI - SERING - VDP - BRENG

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Francesco Nicchiarelli (Ord. Ing. Prov. Roma 14711)

RESPONSABILI D'AREA:

Responsabile Tracciato stradale: *Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031)*

Responsabile Strutture: *Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)*

Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: *Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)*

Responsabile Ambiente: *Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)*



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

MANDATARIA:



MANDANTI:



GEOLOGO:

Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)

RESPONSABILE SIA:

Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Francesco Corrias

GEOLOGIA, GEOTECNICA E SISMICA

RELAZIONE PIANO UTILIZZO TERRE E ROCCE DI SCAVO

ALLEGATO 5 – SITI DI CONFERIMENTO

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	CA316_T00GE00GEORE03_A_ALL-5			
CA316351	D 19	CODICE ELAB.	T00GE00GEORE03	A	-
D		-	-	-	-
C		-	-	-	-
B		-	-	-	-
A	EMISSIONE	NOV 2020			F. NICCHIARELLI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Attività Estrattive

Class. X.6.4.1

Prot. n. 11516

Cagliari,

27 SET. 2007

>

Spett.le ditta Scalas Panfilo
Via Milano, 5 ASSEMINI (CA)

Oggetto : attività di cava in regime di prosecuzione sita in loc. Guardia Predi Casu (Uta – CA).
Attestazione.

A seguito della richiesta inoltrata da codesta Ditta in data 20.06.07, considerato che è tuttora in corso l'iter istruttorio amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30/89, questo Ufficio certifica che l'attestazione rilasciata in data 20.04.93, prot.n. 4997, è sempre valida in quanto l'attività estrattiva in argomento viene esercitata legittimamente in regime di prosecuzione, ai sensi dell'art. 42 stessa L.R., limitatamente ai mappali 6, 28, 129 (ex 67a) e 70 del Foglio 27.

Il Direttore del Servizio ad interim

Dott. Luigi Fadda

p.m. SM

i.AD



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

Class.:

Ditta Scalas Panfilo
scalaspanfilo@pec.it

Oggetto: Richiesta attestato autorizzazione alla prosecuzione dell'attività della cava sita in Uta in località "Guardia Predi Casu" / Vs. richiesta n. 11631 del 21/03/2019

In riferimento alla cava in oggetto si attesta che l'attività in questione rientra tra quelle comprese nel regime ex art. 42 della L.R. n. 30/89, attività "fatta salva" in quanto già in essere alla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 30/89.

In conclusione, come anche attestato dallo Scrivente Servizio in data 20/04/1993, con nota n. 4997, l'attività estrattiva relativamente ai seguenti riferimenti catastali:

Comune di Uta – Foglio 27 – mappali 6,28,67 a, 70

rientra tra quelle "in prosecuzione" di cui al citato art. 42 della L.R. n. 30/89.

Il Direttore del Servizio

Dott. Ing. Gabriella Mariani

Resp. Settore Ing. Nicola Giuliani (070.606.2157)

Tecnico Istruttore Ing. A. Casula (070.606.2256)

Firmato digitalmente da

**GABRIELLA
MARIANI**

SU CARTA INTESTATA

DATA 13/11/2020

Spett.le **ANAS S.P.A.**
Direzione Generale e
Realizzazione Lavori

OGGETTO: Strada Statale 130 "Iglesiente"
Eliminazione degli incroci a raso dal km 3+000 al km 15+600
Manifestazione di interesse

Con riferimento a quanto in oggetto, in riscontro alla Vs. richiesta, precisiamo che la nostra cava sita in loc.ta "Guardia Predi Casu" nel Comune di Uta può approvvigionare i seguenti materiali:

- materiali da rilevato 150.000 m³/annuo

Presso la Discarica di inerti sita in Loc.tà "Sa Ruina" ad Assemini(CA) può accogliere i seguenti rifiuti non pericolosi:

- CER 17.01.01	15.000 m ³ /annuo
- CER 17.01.02	5.000m ³ /annuo
- CER 17.01.03	5.000 m ³ /annuo
- CER 17.01.07	15.000 m ³ /annuo
- CER 17.05.04	5.000 m ³ /annuo
- CER 20.02.02	5.000m ³ /annuo

ricevere terre e rocce da scavo come "sottoprodotti" per ripristino ambientale del sito di "Cava Guardia Predi Casu ." come da progetto approvato allegato alla presente, per una potenzialità complessiva di 200.000 m³.

Si allegano le relative autorizzazioni in corso di validità e le certificazioni dei materiali forniti.

TIMBRO E FIRMA

SCALAS PANFILO E FIGLI S.N.C.

Il Legale Rappresentante

Scalas Stefano





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

Classifica X.6.5.2

Spett. le Ditta Scalas Panfilo
scalaspanfilo@pec.it

e, p.c.

ARPAS
dts@pec.arpa.sardegna.it
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto : L.R. 30/89 “Disciplina delle attività di cava”. Cava in località Guardia Predi Casu in comune di Uta (CA): nulla osta al conferimento di terre e rocce da scavo per l'esecuzione di delle opere di ripristino ambientale.

Con riferimento all'argomento in oggetto,

VISTA l'istanza del 07.03.2019 giunta al Servizio scrivente con nota prot. n. 8732 del 07.03.2019, con la quale la ditta Scalas Panfilo chiede il rinnovo del nulla osta al conferimento, nella cava denominata Guardia Predi Casu in agro del Comune di Uta (CA), di terre e rocce da scavo ai fini del ripristino ambientale;

CONSIDERATO che l'attività di cava in località Guardia Predi Casu nel comune di Uta (CA) è stata ammessa a beneficiare della condizione di attività “fatta salva” ai sensi dell'art. 42 della L.R. 30/89 e l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione non risulta ancora conclusa;

CONSIDERATO che il progetto di coltivazione e ripristino della cava, presente agli atti dell'Ufficio, prevede l'apposto di materiali inerti dall'esterno della cava necessari per le operazioni di rimodellamento morfologico del sito;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il DM dell'Ambiente 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il D.L. 21.06.2013 n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, ed in particolare l'art. 41 bis – Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”, convertito in Legge n. 98 del 09.08.2013;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

SI CONCEDE

per quanto di competenza e fatto salvo l'obbligo dell'acquisizione di eventuali pareri, autorizzazioni, nulla-osta da parte di altre autorità, il nulla osta alla ditta Scalas Panfilo al conferimento di materiali derivanti da scavi presso la cava denominata "Guardia Predi Casu" in comune di Uta (CA), ai fini del ripristino ambientale della stessa, nel rispetto del progetto presente agli atti dell'Ufficio.

La società, per ciascun sito di produzione delle materie da conferire, dovrà far pervenire al Servizio scrivente il riscontro dell'avvenuta trasmissione all'ARPAS delle dichiarazioni "per utilizzo di terre e rocce da scavo" e "di completo utilizzo di terre e rocce da scavo" di cui all'art. 41 -bis del D.L. 21.06.13, n. 69 e copia delle stesse, o in caso di produzione di materie provenienti dalla realizzazione di opere sottoposte a procedure di VIA, copia del provvedimento di autorizzazione del Piano di Utilizzo del materiale di scavo rilasciato dall'Autorità competente di cui al DM 161/2012 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento ha la durata di 1 (uno) anno dalla data di emissione.

Il Direttore del Servizio
Dott. Ing. Gabriella Mariani

Resp. Sett. Cave ing. Nicola Giuliani

Firmato digitalmente da

**GABRIELLA
MARIANI**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI)

Prot. n. 13745

Cagliari,

26 MAG. 2008

Alla Ditta Autotrasportatori e Movimento
Terra di Scalas Panfilo
Via Milano, 5
09032 - **ASSEMINI (CA)**

Al Comune di Uta
Piazza S'Olivariu
09010 - **UTA (CA)**

All' Assessorato Regionale Ambiente
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale
C.F.V.A. Cagliari
SEDE

All' Ass.to regionale EE.LL
Servizio Governo del territorio e tutela
Paesaggistica per le province di Cagliari e
Carbonia Iglesias
SEDE

Alla Provincia di Cagliari
Via Cadello 9/B
09121 - **CAGLIARI**

All' Ass.to regionale Industria
Servizio Attività Estrattive
SEDE

All' ARPAS
Via Palabanda, 9
09100 - **CAGLIARI**

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i e dell'art. 8 comma 2, della L.R. n. 15/2002, relativa al progetto "Cava in prosecuzione di attività in località Guardia Predi Casu", nel Comune di Uta. Proponente: Ditta Autotrasportatori e Movimento Terra di Scalas Panfilo.

Si trasmette copia della deliberazione n. 11/17 del 19.08.2007 relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta regionale. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, dal ricevimento della presente notifica.

T.Scotto/Sett. V.I.A.
R.Carcangiu/Resp. Sett. V.I.A.

Il Direttore del Servizio
Franca Leuzzi



DELIBERAZIONE N. 11/17 DEL 19.2.2008

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1999 n. 1 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 15/2002, relativa al progetto "Cava in prosecuzione di attività in località Guardia Predi Casu", nel comune di Uta.
Proponente: Ditta Autotrasportatori e Movimento Terra di Scalas Panfilio.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Autotrasportatori e Movimento Terra di Scalas Panfilio ha presentato l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale nel novembre 2002, relativa all'intervento denominato "Cava in prosecuzione di attività in località Guardia Predi Casu", in comune di Uta. Il progetto, ascrivibile alla categoria "Cave e torbiere", di cui alla lettera j), punto 8 dell'allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005, è stato sottoposto alla procedura di verifica in adempimento all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 15/2002 in quanto attività autorizzata dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

Il progetto riguarda la prosecuzione della coltivazione di una cava di argille per laterizi, in località "Guardia Predi Casu", nel comune di Uta. Il giacimento oggetto di coltivazione è costituito da livelli argillosi intercalati da livelli arenaceo conglomeratici e da vulcaniti andesitiche. La superficie complessiva della cava è di circa 10 ettari. La coltivazione, trattandosi di terreni sciolti, seguirà il criterio dello scavo regolare con gradonatura del fronte, per complessivi 610.800 m³ di scavi a fine coltivazione; la produzione annua utile è pari a 43.750 m³ di materiali argillosi, destinati alla produzione di laterizi. Sulla base dei dati resi disponibili dal competente Assessorato regionale dell'Industria, allo stato attuale si ha una volumetria residua di 350.000 m³ dei quali il 50% circa è costituito da argille utilizzabili per scopi industriali.

Il progetto di recupero ambientale prevede la rimodellazione e la rivegetazione del sito al fine di conferire una conformazione più naturale possibile ed un'adeguata condizione di stabilità, e tale da consentire un più armonico reinserimento paesaggistico, oltre a favorire il deflusso delle acque di scorrimento superficiale verso la rete idrografica naturale.

In merito all'iter della pratica, l'Assessore fa presente che il Servizio SAVI, tenuto conto della preliminare istruttoria della Progemisa, ha espresso il parere che il progetto non sia sottoposto alla





ulteriore procedura di VIA, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni da recepire nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale movimentato e alle piste di stretta pertinenza dei cantieri oltre agli ingombri delle piste e strade di servizio esistenti;
2. dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
 - a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee ed atmosfera e minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni;
 - b. controllare la stabilità del terreno per prevenire scoscendimenti e smottamenti di ogni genere;
 - c. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose, anche mediante l'innaffiatura regolare dei piazzali e delle piste;
 - d. mantenere in perfetta efficienza la strada che conduce all'area di cava, il piazzale di cava e l'area di transito del personale e dei mezzi meccanici;
 - e. massimizzare il riutilizzo dei materiali sterili, compatibilmente alle caratteristiche di compatibilità meccanica, per le operazioni di rimodellamento del sito e di recupero ambientale;
3. in fase di cantiere dovrà essere garantita ed accertata:
 - a. la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature di cantiere, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori non a norma, anche mediante l'adozione di misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - b. il rapido intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali interessanti acqua e suolo e lo smaltimento in conformità alle leggi vigenti in materia dei materiali inquinati e di tutti i rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività e opere;
4. dovrà essere controllato il deflusso delle acque di ruscellamento superficiale interferente con l'area di cava; in particolare, la regimazione idraulica dovrà prevedere la realizzazione di





- canalizzazioni di guardia poste a monte dei fronti perimetrali degli scavi, per l'intercettazione delle acque meteoriche provenienti dall'esterno, oltre alla realizzazione di un sistema di canali di raccolta delle acque interno alle aree soggette a lavorazione;
5. nel settore di cava posto alla quota minore e funzionale al sistema di drenaggio di cui al punto precedente, dovrà essere predisposto un vascone di dimensioni idonee, all'interno del quale dovranno essere convogliate tutte le acque di ruscellamento superficiale intercettate; il bacino dovrà essere finalizzato alla decantazione e chiarificazione delle acque prima della loro immissione nei corpi idrici naturali;
 6. al fine di assicurare la funzionalità del sistema di regimazione idraulica dell'area di cava, dovrà essere periodicamente effettuata la necessaria manutenzione delle canalette di drenaggio e della vasca di decantazione, inclusa la rimozione del carico solido depositatosi e il riutilizzo dei sedimenti nei lavori di recupero morfologico;
 7. la pendenza conferita ai piazzali di fondo, sia durante le fasi di coltivazione sia all'atto del recupero ambientale, dovrà essere tale da impedire la formazione di aree acquitrinose e assicurare il normale deflusso delle acque dilavanti;
 8. è da evitare ogni interferenza con i corsi d'acqua e compluvi naturali prossimi alla cava, con riferimento sia alla vallecchia che delimita a ovest l'area interessata dalle lavorazioni che al "Riu Coccu Pinna" nel settore posto a sud-est dell'area di cava; è da impedire qualsiasi scambio reciproco e diretto, rispettivamente, tra acque di dilavamento dei piazzali e acque di scorrimento dei corsi d'acqua, e dovrà essere rispettata una adeguata fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 150 metri a tutela dell'idrografia naturale, della salvaguardia delle sponde naturali e della massima libertà evolutiva degli habitat ripariali;
 9. allo scopo di mitigare gli effetti sul paesaggio e di limitare gli effetti cumulativi con le altre cave nelle vicinanze, dovranno essere immediatamente intrapresi gli interventi di recupero ambientale nelle aree di cava dismesse; le azioni di recupero dovranno essere attuate contestualmente e funzionalmente alle fasi di sfruttamento del giacimento, con precedenza per i settori prossimi alla strada Pedemontana Assemini-Villamassargia-Carbonia;
 10. al fine di limitare gli impatti da polveri e rumori, in particolare verso gli insediamenti rurali prossimi all'area, nonché l'impatto visivo relativo alla fase di esercizio, dovrà essere immediatamente realizzata una "fascia verde" di larghezza non inferiore a 5 metri, perimetralmente all'area di cava, con priorità di esecuzione lungo il tratto adiacente alla vicina strada pedemontana e nel rispetto dei criteri e delle distanze dalla strada ai sensi della normativa vigente; con la realizzazione della fascia, si dovrà aver cura di mantenere e





conservare le siepi spontanee residuali presenti, fatte salve le necessarie cure colturali alle stesse;

11. per la realizzazione della suddetta "fascia verde", dovranno essere utilizzate piantine arbustive e arboree, sempreverdi e a rapido accrescimento, di altezza iniziale non inferiore a 1 metro; le stesse dovranno essere disposte alternativamente in termini di specie vegetali e su distinti filari, al fine di garantire il massimo mascheramento delle aree oggetto di coltivazione;
12. allo scopo di mitigare gli impatti sul paesaggio e di limitare gli impatti cumulativi con le altre attività di cava presenti nelle vicinanze, dovranno essere preservate dai lavori di coltivazione del giacimento le formazioni residuali di macchia mediterranea, a prevalenza di olivastro, attualmente presenti nel settore nord-occidentale della cava;
13. preliminarmente alla fase di coltivazione del giacimento e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus (primi 40 cm) e quelli più profondi (oltre 40 cm di profondità) non idonei alla commercializzazione;
14. qualora si preveda un periodo di stoccaggio superiore a un anno del terreno vegetale asportato prima della coltivazione, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare le riduzioni della fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri; sui cumuli di terreno vegetale stoccato, siano altresì effettuati controlli annuali allo scopo di valutare il loro stato di conservazione e di eseguire eventuali rimescolamenti con mezzi meccanici per limitare i processi di compattazione;
15. durante le operazioni di trasferimento alla destinazione finale dei materiali estratti, dovrà essere verificato il rilascio accidentale di argille aderenti agli pneumatici dei mezzi di trasporto e dovrà essere assicurata la manutenzione ordinaria (ripulitura da eventuali depositi argillosi) degli innesti alla viabilità stradale principale (strada pedemontana); il tutto allo scopo di non compromettere la sicurezza del piano viabile asfaltato, soprattutto nel caso di persistente umidità atmosferica e/o deboli precipitazioni;
16. in fase di rimodellamento e ripristino morfologico, il profilo del terreno dell'area di coltivazione dovrà essere raccordato in maniera graduale con le aree contermini, avendo massima cura di evitare la formazione di scarpate ripide e facilmente assoggettabili ai fenomeni di erosione del suolo, sia diffusa che incanalata;
17. con riferimento agli interventi di rinverdimento e di recupero paesaggistico del sito, al fine di favorire la formazione di un suolo minerale idoneo allo sviluppo degli apparati radicali delle





- piante, dovrà essere effettuata una idonea rippatura e frangizollatura su tutta la superficie dei gradoni;
18. al fine di favorire la rigenerazione di un suolo naturale con adeguato tenore in sostanza organica, la superficie del gradone precedentemente rippata, dovrà essere coperta con il terreno vegetale del sito, precedentemente stoccato in cava, per uno spessore medio non inferiore a 30 cm; a seconda delle necessità riscontrabili in sede di esecuzione delle opere, dovranno essere effettuate sufficienti integrazioni di terra vegetale di medio impasto, tendenzialmente neutra o sub-acida, con un tenore in sostanza organica non inferiore al 3%, priva di corpi estranei (materiali inerti, pietrame grossolano, legname) ed esente da patogeni vegetali e da sostanze tossiche;
 19. al fine di completare l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati fertilizzanti e compost conforme ai dettami della legge n. 748/1984 e successive modifiche e integrazioni;
 20. in fase di riqualificazione vegetazionale, le buche per l'impianto delle specie arboree dovranno essere realizzate lungo una fascia prossima alla scarpa del gradone, con dimensioni pari a 1,0x1,0x0,8 metri; le buche per la piantagione delle specie arbustive dovranno essere realizzate lungo una fascia prossima al ciglio della scarpa del gradone sottostante, con dimensioni pari a 0,8x0,8x0,5 metri; le distanze tra le buche, su ogni filare, non dovranno essere superiori a 3 metri; per ottenere un maggiore mascheramento visivo delle scarpate, le buche per le specie arbustive dovranno essere sfalsate di 1,5 metri rispetto alle buche per le specie arboree;
 21. al fine di aumentare il grado di protezione del suolo e di biodiversità degli interventi di ripristino della copertura vegetale, successivamente alla fase di preparazione del terreno, del letto di semina e delle buche sui gradoni, dovranno essere impiantate le seguenti specie arboree e arbustive: *Quercus ilex*, *Olea europaea* var. *sylvestris*, *Ficus carica* var. *caprificus*, *Ceratonia siliqua*, *Arbutus unedo*, *Erica arborea*, *Phillyrea latifolia*, *Pistacia lentiscus*, *Calicotome villosa*, *Euphorbia dendroides*, *Rhamnus alaternus*, *Viburnum tinus*, *Myrtus communis*, *Crataegus monogyna*; la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere alternata ed irregolare e il più possibile naturaliforme, evitando la netta prevalenza di una specie sulle altre;
 22. la rimanente superficie del gradone, dovrà essere inerbata mediante spargimento manuale di miscele di sementi di specie erbacee coerenti con le condizioni ecologiche stagionali (specie





- autoctone arido-resistenti), con prevalenza di specie ad elevato potere aggrappante e grande capacità di rigenerazione per stoloni e rizomi;
23. gli interventi di recupero ambientale e di mitigazione degli impatti visivi e paesaggistici delle scarpate dei gradoni dovranno prevedere operazioni finalizzate al ricoprimento immediato delle stesse da parte della vegetazione, anche mediante tecniche di idrosemina da realizzarsi a mezzo di idroseminatrice a pressione, idonea a garantire l'irrorazione a medio-breve distanza, con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire, nel contempo, lo spargimento omogeneo dei materiali; l'idrosemina dovrà contenere la miscela di sementi, il collante in quantità adeguata al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie della scarpata, oltre a fertilizzanti, concimanti, acqua in quantità idonea, ammendanti e inoculi;
24. le superfici del piano basale della cava dovranno essere ricondotte agli usi agricoli originari (seminativi in asciutto), previa riqualificazione del suolo mediante le più adeguate tecniche agronomiche (rippatura, frangizollatura, spietramento, ecc.), riporto di terra vegetale idonea e successiva preparazione del letto di semina con arricchimento in sostanza organica attraverso fertilizzanti e ammendanti di qualità;
25. nelle opere di ripristino ambientale è da escludere l'introduzione di specie vegetali esotiche; inoltre, anche l'eventuale piantagione di conifere autoctone, dovrà avere un carattere strettamente transitorio e con finalità protettiva verso le specie definitive precedentemente elencate;
26. allo scopo di garantire la massima probabilità di attecchimento, tutte le attività di piantagione, semina e idrosemina dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi più coerenti con i caratteri autoecologici delle specie vegetali, con particolare riferimento ai periodi autunno-invernali per quelle arboree/arbustive e ai periodi primaverile-estivo per le erbacee; a tal fine dovrà essere predisposto un aggiornamento del programma dei lavori di recupero e rinaturalizzazione;
27. durante l'esecuzione degli interventi relativi alla rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere supportata da personale esperto in discipline naturalistiche, agronomiche e forestali, al fine di verificare la corretta esecuzione pratica delle opere di riqualificazione agronomica e vegetazionale dell'area di cava da effettuarsi in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
28. sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, si dovrà provvedere alle necessarie cure





- colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree/arbustive. A tal fine dovrà essere predisposto un organico piano di gestione e manutenzione delle opere a verde, tale da garantire nel tempo l'efficienza degli interventi ed evitare il deterioramento delle condizioni di rinaturalizzazione raggiunte;
29. allo scopo di salvaguardare le opere a verde da ogni forma di pascolamento (domestico e selvatico), l'area dovrà essere protetta mediante la posa in opera di recinzione perimetrale esterna alle aree dismesse e in fase di recupero ambientale;
30. al termine delle attività e delle operazioni di recupero, il cantiere dovrà essere completamente smantellato, dovrà essere effettuato lo sgombero dai macchinari e lo smaltimento dei materiali utilizzati, evitando la creazione di accumuli permanenti in situ; dovranno altresì essere recuperate, rinaturalizzate e rinverdite anche le aree delle piste di servizio, dei piazzali di stoccaggio e accumulo, della vasca di decantazione e ogni eventuale area dismessa compresa all'interno della cava;
31. al fine di consentire il periodico riscontro delle previsioni progettuali, sia in termini di sfruttamento del giacimento che di recupero ambientale, dovrà essere predisposto un accurato piano di monitoraggio, in cui siano riportate le attività realizzate e residue, con precisa indicazione dei quantitativi e delle tipologie di materiali estratti e ancora da coltivare; le informazioni di cui sopra, in forma di "relazione tecnica di aggiornamento e stato di avanzamento dei lavori", dovranno essere trasmesse, con periodicità biennale, al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti oltre che agli Enti competenti. Dovrà essere altresì trasmesso al Servizio SAVI e al Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria il progetto di recupero ambientale adeguato ai contenuti delle prescrizioni sopra riportate.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento "Cava in prosecuzione di attività in località Guardia Predi Casu" nel comune di Uta, presentato dalla





Ditta Autotrasportatori e Movimento Terra di Scalas Panfilio, a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto, le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari, la Provincia di Cagliari e l'ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la presente deliberazione ha validità coincidente con il periodo di vigenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale dell'Industria con la determinazione n. 455 del 30 settembre 2003, alla scadenza della quale, il proponente dovrà accertare, presso gli Uffici competenti, la necessità di una nuova procedura di verifica, nel caso di un eventuale rinnovo;
- di stabilire, inoltre, che se entro 90 giorni dalla notifica della presente deliberazione, la Società non trasmette il progetto di recupero ambientale al Servizio SAVI e al Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, quest'ultimo adotterà i provvedimenti di competenza per la sospensione dell'attività estrattiva.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale f.f.


F.to Aldo Manca

Il Presidente

F.to Renato Soru



LA PRESENTE COPIA, E' CONFORME ALL'ORIGINALE
GIACENTE PRESSO QUESTO UFFICIO E CONSTA DI
N. 8 PAGINE.



Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu

Ecologia e Protezione Civile

Determinazione del Dirigente

SETTORE RAGIONERIA	SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 151, comma 4 del Dlgs n°267/2000 Cagliari, _____ Il Dirigente	La presente determinazione è pubblicata col n. _____ all'Albo Pretorio della Provincia dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi Cagliari, _____ Il Dirigente

N. Determinazione

36

Del:

08/03/2010

Oggetto: Autorizzazione ex art. 210 D. Lgs. n° 152/2006: Rinnovo autorizzazione alla gestione della discarica per rifiuti inerti da demolizione

Soggetto Titolare: Ditta Scalas Panfilo

Attività: Operazioni di smaltimento D1 all. B del D. Lgs. n° 152/2006,

Ubicazione: località "Sa Ruina" in Comune di Assemini

IL DIRIGENTE

Su proposta della competente Unità Organizzativa Infrastrutture Ambientali;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 59 comma 4 della L.R. n. 9/2006, mediante il quale sono attribuite alle province i compiti e le funzioni in materia di approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non e di autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 388 del 27 novembre 2007, mediante la quale sono incardinate nel Settore Ecologia le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/2006 in materia di gestione rifiuti;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008 concernente criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.Lgs. 59/2005, nonché del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 133/2005;

Acquisita la richiesta avanzata dalla Ditta Scalas Panfilo, pervenuta in data 04.08.2009 ed assunta al protocollo con il n. 67759 ISECPC del 10.08.2009, concernente istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica ubicata in località Sa Ruina nel comune di Assemini;

Vista la Determinazione RAS Ass.to Difesa Ambiente n. 2238/IV del 30.09.2004, concernente il rinnovo

dell'autorizzazione alla gestione della discarica controllata per rifiuti inerti da demolizione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/1997 e l'approvazione del piano di adeguamento della Ditta Scalas Panfilo;

Acquisita la Relazione Istruttoria del 12.02.2009 prot. 13768 ISECPC redatta dalla competente Unità Organizzativa Infrastrutture Ambientali, concernente la proposta di rinnovo dell'autorizzazione in oggetto (*allegato A*);

Verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi della Delibera G.P. n. 256 del 14.10.2008;

Dato atto che il presente provvedimento viene rilasciato in bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n° 642.

Ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione in oggetto

DETERMINA

a) di autorizzare ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. la **Ditta Scalas Panfilo** alla prosecuzione dell'esercizio dell'esistente impianto di discarica per rifiuti inerti da demolizione sito in territorio comunale di **Assemini** - loc. "Sa Ruina" per una volumetria residua pari a circa **78.000 m³** (al lordo della copertura finale), mediante il conferimento esclusivo delle tipologie di rifiuti inerti da demolizione ricomprese alla **tabella 1 del DM 03.08.2005** e consistenti in:

CER	Descrizione	Restrizioni
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

b) di vincolare l'esercizio dell'impianto all'osservanza delle condizioni già determinate dal Direttore del Servizio Gestione Rifiuti dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente mediante Determinazione n°2238/IV del 30.09.2004, le quali si intendono integralmente richiamate e confermate con il presente provvedimento e di seguito riportate:

- i rifiuti dovranno essere abbancati e compattati;



- è vietato il conferimento di rifiuti putrescibili;
- durante la conduzione dell'impianto di discarica andranno costantemente allontanate le acque meteoriche;
- le operazioni di conferimento sono consentite unicamente alla presenza di personale addetto che garantisca adeguata assistenza e sorveglianza;
- ogni carico destinato al conferimento deve essere sottoposto ad ispezione visiva prima e dopo lo scarico;
- qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti destinati al conferimento, o vi siano fondate motivazioni di possibili contaminazioni dei rifiuti stessi, i medesimi dovranno essere sottoposti ad idonea caratterizzazione chimico-analitica o semplicemente respinti; in tale ultimo caso il gestore dell'impianto dovrà provvedere ad effettuare apposita comunicazione di mancata ammissione agli organi competenti al controllo (Provincia, NOE, ARPAS, Polizia municipale) indicando fra l'altro le generalità del produttore e del trasportatore;
- dovrà essere attivato idoneo sistema di sorveglianza finalizzato ad evitare attività di scarico abusivo e di depositi incontrollati nelle aree limitrofe all'impianto di discarica;
- i servizi accessori a servizio dell'impianto dovranno essere mantenuti in costante efficienza;
- dovranno essere evitati fenomeni di polverosità diffusa anche attraverso idonea aspersione dei materiali polverulenti;
- in condizioni di avverse condizioni atmosferiche, caratterizzate da elevato trasporto eolico, i conferimenti dovranno essere temporaneamente sospesi;
- presso gli uffici amministrativi dell'impianto dovranno essere espletate le procedure di verifica per l'accettazione e tutti gli adempimenti documentali previsti dalla vigente disciplina normativa in materia di gestione rifiuti (verifiche conformità, tenuta registri, conservazione ed archiviazione formulari, documentazione inerente attività di monitoraggio etc.);
- dovrà essere assicurato il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06;
- dovrà essere detenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti gestiti, sul quale andranno annotati i dati indicati all'art. 190 del D.Lgs. 152/06;
- l'impianto dovrà essere sottoposto ad adeguata attività di monitoraggio ambientale secondo le modalità e le periodicità previste nel Piano di Sorveglianza e Controllo, facente parte del Piano di Adeguamento approvato con Determinazione n°2238/IV del 30.09.2004, del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente e, comunque, secondo le indicazioni contenute all'allegato 2 del D.Lgs. 36/03:
 - con frequenza mensile dovrà provvedersi alla verifica del livello piezometrico con idonea strumentazione, inoltre con cadenza trimestrale dovrà provvedersi al controllo della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti effettuati nei pozzi spia, prendendo in esame i parametri riportati nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato;
 - la ditta dovrà provvedere annualmente alle verifiche e ai rilevamenti sulla morfologia della discarica;
 - i controlli sulle matrici ambientali dovranno essere effettuate con le modalità e la frequenza riportati nel Piano di Sorveglianza e Controllo;
- all'atto dell'esaurimento della volumetria, dovrà essere trasmessa idonea comunicazione alla R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente e a questa amministrazione affinché vengano attivate le procedure di chiusura;
- la ditta è tenuta a comunicare tempestivamente a questa amministrazione ogni variazione del nominativo del tecnico responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
- il gestore dell'impianto è tenuto al versamento del "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" di cui all'art. 3, comma 24 e segg. della L. 28 dicembre 1995 determinato secondo le modalità previste dalle relative deliberazioni regionali in materia.

c) di dare atto che:

- l'autorizzazione è valida per l'arco temporale di **anni 10 (dieci)** dalla data di approvazione del presente



provvedimento e comunque ad esaurimento delle volumetrie progettuali autorizzate con provvedimento n°2236 del 11.09.1998 della Regione Autonoma della Sardegna; l'eventuale istanza di rinnovo della medesima dovrà essere effettuata almeno 180 gg. prima della scadenza prevista;

- il Responsabile Tecnico dell'attività è il Geom. Stefano Scalas;

- il presente provvedimento fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento autorizzativo comunque denominato, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;


- fatta salva l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'inosservanza anche parziale delle prescrizioni impartite comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di carattere amministrativo disciplinate all'art.210, comma 4 del medesimo decreto legislativo;

- il presente provvedimento non ha aspetti contabili;

Il Tecnico Incaricato


(Istr. Ecologo. Carla Cannas)

Il Responsabile Unità Organizzativa


(Ing. Maria Antonietta Badas)

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità

F.to Elettronicamente dal Dirigente

Ing. Andrea Monteverde

L'impiegato
Maria Antonietta Badas

Note:

